

**CAPITOLATO TECNICO PER IL SERVIZIO DI TELEASSISTENZA/TELESOCORSO
STRUTTURA “ABITARE POSSIBILE A TAVAGNACCO”
PERIODO GENNAIO – MARZO 2024
CIG Z3C3DB8C64**

ART. 1 – OGGETTO, DURATA E DEFINIZIONE

Costituisce oggetto del presente capitolato la disciplina del servizio di teleassistenza/telesoccorso da realizzarsi nella struttura denominata “Abitare possibile a Tavagnacco”, sita in p.za Libertà in Feletto Umberto - Tavagnacco, per il periodo gennaio – marzo 2024.

Per teleassistenza/telesoccorso ai fini del presente Capitolato si intende un insieme di attività correlate alle seguenti finalità ed azioni:

- garantire il benessere psicofisico e la qualità di vita delle persone beneficiarie del servizio;
- sostenere concretamente chi vuole vivere sicuro e protetto nell'alloggio;
- facilitare l'autonomia e l'indipendenza, con la consapevolezza che all'occorrenza ed in emergenza si potrà ricevere aiuto;
- attivare tempestivamente i servizi e la rete di aiuti – precedentemente rilevati – in risposta alle urgenze riguardanti le condizioni psico-fisiche e di sicurezza segnalate dall'utenza;
- offrire risposte ai bisogni di
 - a. allarme sociale con procedure di attivazione del soccorritore amico, dei parenti, dei servizi territoriali, e con supporto psicologico – relazionale, segretariato sociale, informazioni, etc.;
 - b. allarme salute attraverso invio del medico e dell'ambulanza con eventuale ricovero ospedaliero, prelievi a domicilio, etc.;
 - c. allarme sicurezza con attivazione dei Vigili del fuoco e delle Forze dell'ordine.

ART. 2 – DESTINATARI E CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

Il servizio di teleassistenza/telesoccorso è rivolto alle persone concessionarie delle unità abitative della struttura denominata “Abitare possibile a Tavagnacco”, sita in p.za Libertà in Feletto Umberto, Tavagnacco. Il numero di persone destinatarie è indicativamente pari a **5** precisando che per due persone è già stato attivato il servizio in argomento.

Il servizio dovrà essere gestito con la massima efficienza e garantire le attività/prestazioni di seguito elencate che si ritengono fondamentali ed irrinunciabili:

- fornire ad ogni beneficiario un dispositivo con pulsante, che la persona deve tenere sempre con sé;
- installare e collegare il dispositivo al sistema di Centrali Operative attive 24 ore su 24; in caso di emergenza (es. caduta, malore, altra necessità) l'assistito preme il pulsante e parla in viva voce con l'operatore che ascolta, decodifica il bisogno e attiva le forme di assistenza o soccorso più adeguate: familiari, parenti, operatori di pronto intervento;
- gestire il servizio di teleassistenza tramite monitoraggio telefonico delle condizioni di benessere della persona;
- fornire del servizio di custodia chiavi;
- verificare il buon funzionamento del sistema;
- i dispositivi devono avere i seguenti requisiti minimali:
 - o conformità alle norme di compatibilità elettromagnetica e alle norme che regolamentano le caratteristiche degli apparecchi di telecomunicazione;
 - o dotazione di sistema viva voce la cui portata sia tale da poter comunicare da tutti i punti di una abitazione di medie dimensioni;
 - o dotazione di radiocomando resistente all'acqua per consentire l'utilizzo da parte dell'abbonato anche durante la cura dell'igiene personale;
 - o capacità di funzionare nel caso di temporanea interruzione dell'erogazione di energia elettrica;
- fornire ai nuovi utenti e installazione presso il loro domicilio dell'apparecchio periferico, entro 5 giorni dalla comunicazione da parte del Comune di Tavagnacco
- fornire all'utente di tutte le informazioni necessarie per un corretto utilizzo del servizio e degli apparecchi installati;
- riparare gli apparecchi guasti o non correttamente funzionanti entro 2 (due) giorni lavorativi

successivi al ricevimento della segnalazione provvedendo, se necessario, alla loro sostituzione;

- predisporre e attuare un piano di verifica e manutenzione ordinaria periodica delle suddette apparecchiature periferiche, intendendosi come tale l'intervento determinato anche da semplice usura o vizio di origine o evento naturale;
- ritirare a propria cura e spesa dell'apparecchiatura installata in caso di cessato utilizzo del servizio da parte dell'utente, per qualunque ragione o causa, entro 10 giorni dalla richiesta di disattivazione del servizio;
- gestire il servizio di telesoccorso dovrà essere garantita continuativamente, 24 ore su 24, per tutti i giorni dell'anno incluse le festività;
- attivare il collegamento dei terminali di ogni utente ad una Centrale Operativa 24 ore su 24 per tutti i giorni dell'anno, con divieto di trasferimento di chiamata. La centrale operativa, dovrà fornire la massima garanzia di ricezione dei segnali di allarme anche nelle ore in cui il traffico telefonico è più intenso. In ogni centrale dovrà essere reperibile un responsabile di servizio o adeguato interlocutore sostitutivo;
- attivare il tempestivo contatto telefonico con l'utente, una volta ricevuto il segnale d'allarme, tramite il sistema "viva-voce": se questi è in grado di rispondere si chiarisce immediatamente il problema e si individua l'eventuale intervento di telesoccorso da attivare; se, invece, non si ottiene risposta si provvederà all'attivazione con la massima rapidità del soccorritore di prima istanza; qualora fosse necessario, si provvederà ad attivare i competenti presidi assistenziali, sanitari e di sicurezza preposti sulla base della necessità emersa dall'utente;
- garantire l'uso del terminale di telesoccorso anche a quegli utenti con notevoli minorazioni dell'udito e della parola;
- dare continuità del servizio di telesoccorso in caso di cambiamento del gestore di telefonia da parte dell'utente (eventuale);
- predisporre una banca dati relativa agli utenti ed ai soccorritori pubblici e privati. In tale banca dati dovranno essere inserite quelle notizie utili per rintracciare parenti o vicini dell'utente e a conoscere le reali condizioni psico-fisiche dello stesso. Per ogni singolo utente dovrà essere compilata un'apposita scheda che deve contenere i dati più significativi e utili sia sanitari che sociali, per un pronto ed efficace intervento. La scheda dovrà essere redatta in conformità alla normativa sul trattamento dei dati personali e dovrà essere concordata con il committente, essere aggiornata periodicamente e predisposta in modo da contenere i dati relativi alla persona ai parenti, agli amici, ai vicini da avvisare in caso di necessità, alla data, all'ora, al motivo della chiamata, agli interventi predisposti e alla struttura o al servizio che sono stati immediatamente interessati, al momento in cui viene effettuato il controllo e i provvedimenti assunti. L'ditta affidataria dovrà altresì tenere la registrazione delle chiamate di allarme, che documentino la data, l'ora e il motivo della chiamata, oltre alle telefonate di controllo effettuate,

Le prestazioni di natura tecnica descritte dal presente documento sono garantite dalla Ditta affidataria con personale tecnico qualificato per la mansione, dotato di cartellino di riconoscimento, svolte nel rispetto della norme sulla sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/2008. Gli oneri per l'installazione, disinstallazione, sostituzione delle apparecchiature sono a totale carico dell'Ditta affidataria. In ogni caso l'Impresa deve garantire l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle normative vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente capitolato, pena la risoluzione di diritto del rapporto.

ART. 3 – PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

Il servizio verrà affidato dal Responsabile Unico del Procedimento mediante la procedura di cui agli artt. 49 comma 6 e 50, comma 1 lett. b) del D.Lgs. 36/2023.

Non saranno ammesse offerte superiori all'importo specificato al successivo articolo 4.

ART. 4 – IMPORTO DELL'APPALTO

Il costo presunto del servizio di teleassistenza/telesoccorso, comprensivo di custodia chiavi per numero cinque utenti, per il periodo gennaio – marzo 2024, è stato quantificato in massimo **€ 865,00**, Iva esclusa.

L'importo di affidamento, come da preventivo della Ditta, resta fisso ed invariabile per tutta la durata contrattuale e si intende indicativo e non impegnativo per l'Amministrazione, potendo lo stesso variare in relazione al numero effettivo degli utenti e alle loro richieste, per modifiche organizzative del servizio o per qualsiasi decisione autonoma dell'Amministrazione. Conseguentemente il servizio potrà

avvenire anche per quantitativi maggiori o minori rispetto a quelli indicati.

Il prezzo offerto per la realizzazione di tutte le attività, prestazioni, forniture e interventi tecnici descritti nel presente Capitolato si intende omnicomprensivo oltre I.V.A. in misura di legge e decorre dalla data di attivazione del servizio presso il domicilio dell'utente. Agli utenti non potranno essere richieste spese aggiuntive di traffico telefonico per il servizio. Tutte le chiamate telefoniche e gli allarmi non devono prevedere costi per gli utenti.

ART. 5 – MODIFICHE DEL SERVIZIO

L'Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere in qualsiasi momento alla impresa affidataria modifiche al servizio di cui al presente Capitolato, a norma dell'art. 120 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.

ART. 6 – SCIOPERO O INTERRUZIONE DEL SERVIZIO

L'affidatario è tenuto a dare comunicazione con un anticipo di almeno 5 giorni lavorativi di eventuali scioperi del proprio personale. Per ogni giorno di servizio non prestato a causa di sciopero del personale dell'aggiudicatario o in caso di interruzione del servizio motivata, il compenso dovuto allo stesso sarà decurtato di un importo pari a quanto previsto dal presente Capitolato.

ART. 7 – OBBLIGAZIONI ACCESSORIE

Nello svolgimento del servizio il contraente è tenuto ad adempiere anche alle seguenti obbligazioni:

- a) applicare ai lavoratori dipendenti assegnati al servizio, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dal contratto collettivo nazionale del settore di appartenenza, e degli eventuali accordi locali integrativi degli stessi, ovvero, per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato, in assenza di contratto o accordi collettivi specifici, a corrispondere i compensi medi in uso per prestazioni analoghe rese in forma di lavoro autonomo;
- b) assumersi qualsiasi responsabilità ed oneri per danni a persone o cose causati a terzi.
- c) L'appaltatore si assume ogni responsabilità sia civile che penale derivante ai sensi di legge dall'espletamento di quanto richiesto nel presente Capitolato. A tale scopo l'azienda affidataria si impegna a stipulare con primaria compagnia di assicurazione una polizza RCT/RCO ed infortuni, nella quale venga esplicitamente indicato che il Comune di Tavagnacco debba essere considerato "terzo" a tutti gli effetti. Il predetto contratto assicurativo dovrà prevedere la copertura dei rischi per i fruitori dei servizi e per i dipendenti dell'aggiudicatario nonché i danni alle cose di terzi in consegna e custodia all'assicurato a qualsiasi titolo o destinazione, compresi quelli conseguenti ad incendio e furto. Dovranno altresì essere compresi nella garanzia i danni alle cose che si trovano nei luoghi di esecuzione dei servizi, nonché tutti i danni riconducibili ai servizi richiesti dal presente capitolato.
- d) L'assicurazione dovrà prevedere un massimale di almeno € 1.000.000 per sinistro. Il contratto dovrà prevedere un numero illimitato di sinistri e validità non inferiore alla durata del servizio. Copia della polizza dovrà essere consegnata prima della stipula del contratto. L'aggiudicatario si impegna altresì a comunicare tempestivamente all'Amministrazione di Tavagnacco ogni infortunio o incidente occorso durante l'attività;
- e) adottare e far osservare le misure di sicurezza e prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro;
- f) adempiere a tutti gli oneri assicurativi, previdenziali e assistenziali relativi ai propri lavoratori impiegati nell'esecuzione del servizio oggetto dell'appalto. In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale proprio, il Comune di Tavagnacco, secondo le modalità previste dall'art. 11 comma 6 del D.Lgs. 36/2023, tratterà dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi. A garanzia della regolarità dei predetti pagamenti, sull'importo netto progressivo delle prestazioni sarà operata una ritenuta dello 0,50 per cento, che sarà svincolata alla scadenza del contratto, dopo l'approvazione del certificato di verifica della regolarità dell'esecuzione del contratto, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva. Qualora nel corso di durata del contratto, l'appaltatore risultasse inadempiente con il pagamento delle retribuzioni correnti dovute in favore del personale addetto al servizio affidato, il Comune di Tavagnacco procederà alla sospensione del pagamento del corrispettivo ed assegnerà all'appaltatore il termine massimo di 15 giorni entro il quale procedere alla regolarizzazione della sua posizione. Il pagamento del corrispettivo sarà disposto ad avvenuta regolarizzazione comprovata da idonea documentazione. Ove non sia stata contestata formalmente e

motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, il Comune di Tavagnacco pagherà direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto. L'appaltatore non potrà opporre eccezioni, né avrà titolo a risarcimento di danni o riconoscimenti di interessi per detta sospensione dei pagamenti dei corrispettivi;

- g) dotare il personale assegnato al servizio di cartellino personale di riconoscimento da esporre durante il compimento dell'attività di installazione delle apparecchiature presso la struttura citata all'art. 1 del presente Capitolato;
- h) trattare con la massima riservatezza, escludendone la diffusione a terzi salvo espressa autorizzazione del Comune di Tavagnacco, tutte le informazioni concernenti l'attività, delle quali vengano a conoscenza i dipendenti dell'appaltatore assegnati al servizio a causa dello svolgimento delle prestazioni oggetto del contratto;
- i) adempiere agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale;
- j) rispettare gli obblighi e le prescrizioni a proprio carico disposti dal D.P.R. 16/04/2013 n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del d.lgs 30/03/2001 n. 165" e dal codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Tavagnacco;
- k) comunicare tempestivamente alla Prefettura e al Comune di Tavagnacco i tentativi di concussione da parte di dipendenti o amministratori pubblici in qualsiasi modo manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa;
- l) non concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque a non conferire incarichi ad ex dipendenti pubblici che, per conto della P.A. dalla quale dipendevano, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei confronti dell'aggiudicatario per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di impiego;
- m) adottare, ove non vi avesse ancora provveduto, modelli organizzativi e gestionali idonei ad evitare la commissione di reati;
- n) rispettare tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria previsti dalla Legge n. 136 del 13.08.2010. A tal fine l'appaltatore si obbliga ad utilizzare per i pagamenti esclusivamente conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane spa, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche, comunicando al Comune, prima dell'inizio del servizio, le coordinate (IBAN – Banca o servizio postale – Agenzia), oltre che le generalità e codice fiscale dei soggetti che potranno operare sul medesimo conto. Eventuali variazioni delle predette informazioni dovranno essere comunicate entro sette giorni dal loro verificarsi.

ART. 8 – CORRISPETTIVO CONTRATTUALE

A fronte delle prestazioni rese dall'appaltatore in forza del contratto, il Comune di Tavagnacco pagherà il corrispettivo contrattuale nella misura stabilita in sede di preventivo, oltre Iva se ed in quanto dovuta.

Tale corrispettivo è da intendere comprensivo di ogni onere dovuto dal Comune di Tavagnacco in relazione agli obblighi contrattuali assunti, senza che null'altro possa essere preteso dal contraente per effetto dell'adempimento dei medesimi obblighi, salvo il pagamento delle prestazioni suppletive o straordinarie se ed in quanto previste ed adempiute dal contraente. Il compenso dovuto verrà pagato, dietro presentazione di regolare fattura mensile posticipata riepilogativa degli utenti allacciati.

E' assolutamente vietato all'impresa chiedere corrispettivi all'utente (per interventi di installazione, assistenza, manutenzione, ecc.).

La liquidazione delle fatture avverrà entro 30 giorni dalla presentazione. Dall'importo della fattura saranno detratte eventuali penalità applicate e il compenso è comprensivo di tutto quanto specificato nel presente capitolato. Il pagamento delle fatture avverrà mediante bonifico sul conto corrente bancario o postale dedicato ai sensi della legge 136/2010 e s.m.i. che verrà comunicato dall'azienda affidataria, previa verifica del rispetto di tutti gli obblighi discendenti dal presente contratto e dall'offerta presentata, nonché della regolarità contributiva e previdenziale dell'azienda affidataria secondo le vigenti disposizioni di legge in materia. In caso di inadempienza contributiva e retributiva dell'azienda affidataria, il Comune di Tavagnacco procederà ai sensi degli artt. 4 e 5 del D.P.R. n. 207/10 e s.m.i. Le spese connesse al mezzo di pagamento prescelto (bonifico bancario/postale) sono a carico dell'azienda affidataria. L'azienda affidataria dovrà, inoltre, comunicare al Comune di Tavagnacco ogni variazione relativa alle notizie di cui sopra entro sette giorni dal verificarsi dell'evento

modificativo. Ai sensi dell'art. 3 comma 8 della Legge n. 136 del 13.08.2010 il contratto sarà risolto di diritto qualora le transazioni, inerenti e derivanti dallo stesso, siano eseguite senza avvalersi degli Istituti Bancari o della Società Poste Italiane s.p.a. Il termine di pagamento potrà essere sospeso qualora il Comune di Tavagnacco dovesse riscontrare errori, non meramente formali, e/o omissioni nella fattura e/o nella documentazione allegata, sino a debita regolarizzazione; per tale sospensione l'Ditta affidataria non potrà opporre eccezioni né avanzare pretese di risarcimento danni o di pagamento di interessi moratori. L'eventuale ritardo nel pagamento per cause non imputabili al Comune di Tavagnacco non potrà essere invocato dalla Ditta affidataria per la risoluzione o per la sospensione del contratto, né per avanzare pretese di risarcimento di danni o di pagamento di interessi moratori.

ART. 9 – CAUZIONE

Per la modalità di affidamento prescelta, non sono richieste le garanzie provvisorie di cui all'articolo 117 del d.Lgs. 36/2023 e s.m.i.

ART.10 – PENALI

La ditta affidataria dovrà scrupolosamente osservare, nell'esecuzione del servizio, tutte le disposizioni riportate nel presente documento. A tale scopo i controlli del committente saranno indirizzati, oltre che agli aspetti tecnici dell'erogazione, anche sulla qualità delle relazioni tenute tra il personale di centrale e gli utenti del servizio.

Qualora il Comune di Tavagnacco riscontrasse omissioni o difetti nell'adempire agli obblighi di cui al presente Capitolato, provvederà alla formale contestazione per iscritto con lettera trasmessa via PEC indirizzata al legale rappresentate dell'Impresa. In caso di ritardo o irregolarità nello svolgimento delle prestazioni oggetto del contratto, il Comune di Tavagnacco applicherà le seguenti penali nella seguente misura:

- a) € 200 al giorno in caso di mancato funzionamento della centrale operativa nelle 24 ore;
- b) € 50 al giorno per ritardi nell'installazione e manutenzione degli apparecchi necessari e per ogni giornata di interruzione o di mancato espletamento del servizio di teleassistenza/telesoccorso per ogni singolo utente;
- c) € 200 in caso di mancata risposta all'allarme.

L'applicazione della penalità dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza, alla quale l'aggiudicataria avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro i successivi 2 giorni lavorativi dal ricevimento della PEC; qualora le controdeduzioni non siano accoglibili a giudizio del committente ovvero non sia stata data risposta entro i termini indicati, verranno applicate le penali a decorrere dall'inizio dell'inadempimento. Le penali saranno recuperate sul pagamento del corrispettivo relativo al periodo contestato. E' sempre fatta salva la causa di forza maggiore o lo stato di necessità. L'Amministrazione si riserva comunque la facoltà di richiedere il risarcimento del danno se ritenuto maggiore dell'importo della penale pagata dal contraente. In ogni caso il pagamento di penali in misura complessivamente superiore al 20% del valore del contratto, comporterà la risoluzione di diritto di quest'ultimo a danno del contraente.

ART.11 – ECCEZIONE D'INADEMPIMENTO

Il contraente non potrà opporre il proprio inadempimento ad uno degli obblighi contrattuali assunti, per l'eventuale ritardo nel pagamento del corrispettivo contrattuale da parte del Comune.

ART. 12 – INADEMPIENZE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Fatte salve le ulteriori diverse cause di risoluzione previste dalle norme di legge vigenti e dal presente contratto, il Comune di Tavagnacco si riserva di risolvere il contratto, previa diffida ad adempiere, a norma e per gli effetti di cui agli artt. 1453 e 1454 c.c., nei seguenti casi:

- gravi e ripetute violazioni delle clausole contrattuali, tali da compromettere la regolarità del servizio;
- mancata e continuativa inottemperanza da parte dell'Ditta affidataria a norme imperative di legge o regolamentari;
- reiterati inadempimenti delle prestazioni indicate nel presente capitolato.

Trascorso inutilmente il termine indicato nella diffida, il contratto sarà risolto di diritto. In ogni caso, fatto salvo quanto sopra stabilito, costituisce condizione risolutiva espressa, ai sensi dell'art. 1456 c.c., il verificarsi di una delle seguenti fattispecie, a seguito delle quali il contratto s'intenderà risolto di diritto: a) gravi e reiterate azioni a danno degli utenti da parte del personale dell'affidatario del

servizio; b) applicazione di penali per un importo superiore al 20% del valore del contratto; c) violazione di uno o più obblighi a carico degli appaltatori prescritti dal D.P.R. 16/04/2013 n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del d.lgs 30/03/2001 n. 165" e dal codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Tavagnacco; d) previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione, qualora nei confronti di un dipendente o amministratore pubblico che abbia esercitato funzioni relative alla stipula od esecuzione del contratto, siano state emesse misure cautelari o disposto il rinvio a giudizio per il reato previsto dall'art. 317 c.p. commesso nell'esercizio delle predette funzioni; e) previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione, qualora nei confronti dell'Ditta affidataria o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'operatore economico, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.; f) la conclusione di contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque il conferimento di incarichi ad ex dipendenti pubblici che, per conto della p.a. dalla quale dipendevano, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei confronti del contraente per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di impiego. In ogni caso la risoluzione per inadempimento del contratto comporterà la possibilità per il Comune di Tavagnacco di richiedere il risarcimento dei danni ed il divieto per l'Ditta affidataria inadempiente di concludere nuovi contratti con il Comune di Tavagnacco.

ART. 13 – RECESSO DELLE PARTI

Per giustificati motivi, ciascuna delle parti potrà recedere dal contratto, con preavviso scritto da comunicare all'altra parte almeno 15 giorni prima della data del recesso.

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto qualora subentri nel rapporto giuridico una propria società partecipata.

ART.14 – DIVIETO DI SUBAPPALTO E CESSIONE CONTRATTO

E' vietata qualsiasi forma di subappalto, pena la rescissione del contratto se non preventivamente autorizzato dal Comune di Tavagnacco. Non è consentita la cessione, nemmeno parziale, del contratto.

ART. 15 – DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI SICUREZZA

L'Ditta affidataria è tenuta all'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, ai sensi del D. Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008. L'Ditta affidataria deve inoltre attuare l'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relative all'igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro ed ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in corso di esercizio per la tutela materiale dei lavoratori.

ART. 16 -TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E SENSIBILI

La Ditta affidataria, ogniqualevolta, in ragione dei rapporti contrattuali intrattenuti con il Comune di Tavagnacco si ritrovi a trattare o semplicemente venga a conoscenza di dati personali e/o sensibili e/o giudiziari riguardanti gli utenti del servizio di teleassistenza e telesoccorso, ivi compresi quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, assicura la tutela della riservatezza degli utenti, nel rispetto della dignità della persona, come tutelata dall'ordinamento e secondo le modalità di trattamento dei dati previste dal Regolamento (UE) 2016/679, meglio noto come GDPR (General Data Protection Regulation). La Ditta affidataria sarà conseguentemente obbligata ad osservare e mettere in pratica tutti gli adempimenti prescritti dalla normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali e sicurezza a carico del Responsabile del trattamento, e vigilerà diligentemente e periodicamente sull'ottemperanza ed il rispetto della normativa da parte di tutti i soggetti coinvolti nel trattamento dei dati.

L'Ente provvederà a designare l'aggiudicatario quale Responsabile Esterno del Trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento Europeo Privacy - GDPR 679/2016, mediante il "Accordo per il trattamento dei dati personali" allegato al presente Capitolato, con specifico riferimento alle operazioni di trattamento dei dati personali connessi all'esecuzione del servizio in oggetto.

ART. 17 – FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti in relazione all'interpretazione, alla validità del contratto e del presente Capitolato, nonché allo svolgimento del servizio, il foro competente è quello di Udine.

ART. 18 – SPESE PER CONTRATTO

Le spese per la stipula del contratto e per la sua registrazione, da effettuarsi in caso d'uso, saranno a carico dell'Ditta affidataria.

ART. 19 – RINVIO A NORME VIGENTI

Per quanto non espressamente contemplato nei precedenti articoli, si fa rinvio alle leggi e ai regolamenti in vigore.

ART. 20 - OBBLIGHI DELL'IMPRESA AFFIDATARIA

L'Ditta affidataria del servizio si impegna inoltre, senza eccezione alcuna, a:

- 1 designare un Referente del servizio, il cui nominativo dovrà essere comunicato al Comune di Tavagnacco subito dopo l'affidamento;
- 2 subentrare nella gestione di tutti gli utenti già allacciati entro 15 giorni dalla data di affidamento. In particolare: le modalità di trasferimento degli utenti dovranno essere concordate con il precedente gestore e con il singolo utente senza nessuna 12 interruzione nella erogazione del servizio. E' data facoltà alla ditta subentrante di avvalersi dei servizi resi alla ditta uscente, per evitare ogni interruzione al servizio. In tal caso i rapporti saranno regolati tra le ditte;
- 3 la ditta affidataria, alla fine del contratto, si impegnerà a favorire il passaggio degli utenti allacciati alla successiva nuova ditta affidataria, nelle modalità di cui al punto precedente;
- 4 impiegare personale qualificato e adeguatamente formato ed aggiornato volto ad ottenere un elevato livello qualitativo e professionale. A tal fine dovrà fornire preventivamente gli elenchi nominativi del personale utilizzato nell'erogazione del servizio, corredati da titolo di studio e curriculum professionale di ognuno; tali elenchi dovranno evidenziare chiaramente, per ogni operatore, il suo ruolo all'interno del servizio;
- 5 preavvisare telefonicamente l'assistito, almeno due giorni prima, dell'invio dei tecnici dell'Organizzazione stessa per l'installazione dell'apparecchiatura, tranne nei casi urgenti;
- 6 mettere a disposizione tutta la propria organizzazione tecnologica e gestionale per favorire sperimentazioni graduali di forme innovative tendenti alla sempre maggiore qualificazione del servizio;
- 7 fornire ogni tre mesi l'elenco aggiornato degli utenti attivi, con data di inizio ed eventuale fine servizio;
- 8 presentare il piano annuale di verifiche e manutenzione, tenere un apposito registro con tutti gli interventi eseguiti nel periodo di durata dell'appalto e, su richiesta del Comune di Tavagnacco, consentirne la verifica e il controllo.

ART. 21 - OBBLIGHI DEL COMMITTENTE

Il Comune di Tavagnacco si impegna a:

- 1 comunicare tempestivamente l'elenco degli utenti già attivi al momento dell'affidamento, le nuove richieste di attivazione, il cambio di dati nelle schede degli abbonati;
- 2 fornire alla Ditta affidataria, per ciascun nominativo comunicato, i dati esatti relativi alle generalità, all'abilitazione e/o al numero telefonico richiamando il rispetto delle disposizioni vigenti in materia di trattamento dei dati personali;
- 3 comunicare il nominativo del referente incaricato per il servizio di Teleassistenza e Telesoccorso.

Allegati

- Accordo per il trattamento dei dati personali